

PIANO ATTUATIVO PER LA RISOLUZIONE CONSENSUALE DEL RAPPORTO DI LAVORO DELLA DIRIGENZA MEDICA, VETERINARIA, SANITARIA, PROFESSIONALE, TECNICA ED AMMINISTRATIVA

**Art. 1 - Criteri generali per la risoluzione consensuale del rapporto di lavoro**

1. L'Amministrazione si impegna ad applicare la risoluzione consensuale del rapporto di lavoro di cui all'art. 22 del C.C.N.L. dell'Area della Dirigenza del 08/06/2000 , ai dirigenti in servizio alla data di entrata in vigore del presente accordo riservandola, in via prioritaria, ai responsabili di struttura complessa, con erogazione di un'indennità supplementare.

2. L'Amministrazione provvede ad adeguare la propria organizzazione in corrispondenza alle risoluzioni consensuali di cui trattasi, al fine di assicurare la diminuzione degli oneri di bilancio derivante - a parità di funzioni e fatti salvi gli incrementi contrattuali - dalla riduzione stabile dei posti di organico della qualifica dirigenziale con la conseguente ridefinizione delle relative competenze, ai sensi dell'art. 22 del C.C.N.L.

**Art. 2 - Criteri per la determinazione e l'erogazione dell'indennità supplementare**

1. La richiesta di risoluzione consensuale ai sensi dell'art. 22 del C.C.N.L. 08/06/2000 e la conseguente corresponsione dell'indennità supplementare è limitata ai dirigenti, in via prioritaria, ai responsabili di struttura complessa con contratto di lavoro a tempo indeterminato compresi in una fascia di età tra i 58 e i 65 anni non compiuti o con un anzianità contributiva compresa tra i 30 e 39 anni e che alla data richiesta per la cessazione del rapporto di lavoro abbiano maturato almeno 15 anni di servizio effettivo continuativo nell'Azienda.

I dirigenti comandati presso altre amministrazioni, per usufruire della risoluzione di cui all'art. 22 del C.C.N.L. di cui sopra debbono rientrare dal comando e riassumere servizio presso l'Azienda.

2. La domanda di risoluzione consensuale, da presentare sulla base dell'avviso, allegato B, è irrevocabile, fatti salvi casi previsti dal presente accordo.

3. Il Dirigente può richiedere la revoca della domanda di risoluzione nel caso in cui, a livello nazionale, intervengano modifiche della normativa in materia previdenziale, tali da incidere negativamente sull'entità di trattamento pensionistico individuale; comunque la revoca della domanda comporta l'irricevibilità di ulteriori domande presentate dall'interessato agli stessi fini.

4. In nessun caso la revoca è consentita dopo la cessazione del servizio del dirigente.

5. Non possono presentare domanda di risoluzione consensuale i dirigenti rimasti in servizio oltre il 65° anno di età ai sensi dell'art. 16 del decreto legislativo n. 503 del 1992 con salvezza di successive disposizioni di legge che dovessero intervenire nel periodo di vigenza del presente provvedimento.

6. L'indennità supplementare è commisurata all'età anagrafica o all'anzianità contributiva sino ad un massimo di 24 mensilità più ratei di tredicesima,

graduando secondo la seguente tabella che forma parte integrante del presente accordo:

| Età anagrafica   | Anzianità contributiva                          | Numero di mensilità spettanti |
|--|---|-------------------------------|
| Fino al compimento del 61 <sup>mo</sup> anno                             | Oppure maturazione di max 36 anni di contributo | 24                            |
| Dal 61 <sup>mo</sup> anno e fino al compimento del 62 <sup>mo</sup> anno | Oppure maturazione di max 37 anni di contributo | 20                            |
| Dal 62 <sup>mo</sup> anno e fino al compimento del 63 <sup>mo</sup> anno | Oppure maturazione di max 37 anni di contributo | 16                            |
| Dal 63 <sup>mo</sup> anno e fino al compimento del 64 <sup>mo</sup> anno | Oppure maturazione di max 38 anni di contributo | 12                            |
| Dal 64 <sup>mo</sup> anno e fino al compimento del 65 <sup>mo</sup> anno | Oppure maturazione di max 39 anni di contributo | 6                             |

7. L'indennità è determinata con riferimento ai requisiti posseduti all'atto della stipula del contratto di risoluzione consensuale.

8. L'indennità supplementare sarà calcolata sulla base della retribuzione mensile lorda costituita da stipendio tabellare, retribuzione individuale di anzianità, assegni personali, rapporto esclusivo, dell'indennità di incarico di struttura complessa e di dipartimento ove spettanti, nonché della retribuzione di posizione complessiva in atto ( minimo contrattuale e variabile aziendale). Il valore della retribuzione mensile è quello previsto dal contratto vigente all'atto della cessazione del rapporto di lavoro.

9. L'indennità supplementare sarà corrisposta in quattro rate semestrali posticipate di pari importo, sì da trovare copertura attraverso le economie realizzate con la mancata erogazione delle relative retribuzioni nel medesimo periodo.

### **Art. 3 - Condizioni per la risoluzione consensuale del rapporto di lavoro.**

1. I requisiti previsti dal comma 1 dell'art. 2 devono essere maturati entro la data della firma della risoluzione consensuale.

2. Il dirigente interessato che abbia maturato o che maturerà i requisiti come specificato nel comma precedente, deve presentare domanda di risoluzione consensuale indicando la data dell'effettiva cessazione dal servizio e dichiarando l'anzianità contributiva posseduta alla data scelta per la cessazione comprensiva di eventuali ricongiunzioni, riscatti e servizio militare.

3. L'Amministrazione si riserva la facoltà di **non accettare e/o di differire** le risoluzioni dei rapporti di lavoro di cui trattassi, in considerazione delle esigenze organizzative dell'ente.

4. Al fine di cui sopra l'amministrazione redigerà una graduatoria dei richiedenti in via prioritaria, per i responsabili di struttura complessa sulla base del numero di anni in qualità di responsabile di U.O.C. o struttura, dell'età anagrafica, dando la priorità ai dirigenti più anziani e, a parità di età, dando precedenza a coloro che hanno maturato una minore anzianità contributiva. In caso di differimento del termine di cessazione del rapporto da parte dell'amministrazione rispetto a quello chiesto dall'interessato, questi ha facoltà di revocare l'istanza.

#### **Art. 4 - Istituti giuridici della risoluzione consensuale**

1. La risoluzione consensuale del rapporto di lavoro non comporta, per entrambe le parti contrattuali, il rispetto dei termini di preavviso.

2. I dirigenti che chiedono la risoluzione consensuale debbono fruire le ferie maturate, sia quelle relative all'anno in corso sia quelle pregresse, entro la data di cessazione del rapporto di lavoro. Le eventuali ferie residue maturate alla data di cessazione del rapporto non danno luogo a monetizzazione e saranno considerate quali ferie per inerzia del dirigente interessato.

3. I dirigenti che usufruiscono della risoluzione consensuale non possono essere in nessun caso riammessi in servizio anche in presenza di posti vacanti.

4. Ai dirigenti che usufruiscono della risoluzione consensuale non possono essere conferiti incarichi di **consulenza, collaborazione, studio e ricerca** da parte dell'ASREM per un periodo di almeno cinque anni dalla data di risoluzione del rapporto di lavoro, ai sensi dell'art. 25 , comma 1 della legge 23 dicembre 1994, n. 724.

#### **Art. 5 - Aspetti economici della risoluzione consensuale**

1. Agli oneri di cui al presente accordo si provvede attraverso le economie derivanti dalla riduzione dei posti di organico dei dirigenti e delle posizioni di responsabilità.

2. Al relativo finanziamento si provvederà mediante appositi stanziamenti da prevedersi nel bilancio di previsione del corrente esercizio.

## AVVISO

Risoluzione consensuale del rapporto di lavoro dei dirigenti art. 22 del CCNL 08/06/2000.

I dirigenti con contratto di lavoro a tempo indeterminato possono presentare domanda di risoluzione consensuale del rapporto di lavoro ai sensi dell'art. 22 CCNL 08/06/2000 dell' Area della dirigenza (per il seguito CCNL) e dei corrispondenti articoli dell'Accordo di concertazione sottoscritto in data ----- tra la rappresentanza di parte pubblica e le rappresentanze sindacali dei dirigenti, nel rispetto delle condizioni e dei requisiti di seguito indicati.

**1.** Hanno diritto a chiedere la risoluzione consensuale del rapporto di lavoro i dirigenti dell'ASREM, in via prioritaria ai responsabili di struttura complessa, con contratto di lavoro a tempo indeterminato, compresi in una fascia di età tra i 58 ed i 65 anni non ancora compiuti, e con un'anzianità contributiva compresa tra i 30 ed i 39 anni e che alla data richiesta per la cessazione del rapporto di lavoro abbiano maturato almeno 15 anni di servizio effettivo.

Per l'ammissibilità della domanda devono essere posseduti tutti i requisiti richiesti.

**2.** I requisiti previsti dal comma 1 dell'art. 2 devono essere maturati entro la data della firma della risoluzione consensuale.

**3.** I dirigenti comandati presso altre amministrazioni, per usufruire della risoluzione di cui all'art. 22 del CCNL, debbono rientrare dal comando e riassumere servizio.

**4.** Non possono presentare domanda di risoluzione consensuale dirigenti rimasti in servizio oltre il 65° anno di età ai sensi dell'art. 16 del decreto legislativo n. 503 del 1992.

**5.** La domanda di risoluzione consensuale potrà essere presentata da tutti coloro i quali ritengano di possedere i requisiti di cui alla presente procedura in carta semplice, conformemente al modulo facsimile allegato, al Settore Gestione Risorse Umane, entro 15 giorni dalla data di pubblicazione del presente avviso.

**6.** La domanda dovrà essere spedita mediante raccomandata A. R. al Settore Affari Generali . Fa fede, ai fini dell'accertamento della data di spedizione, il timbro dell'ufficio postale accettante.

**7.** La domanda, fatte salve le eccezioni previste al punto 8, è irrevocabile .Alla domanda dovrà essere allegata la dichiarazione dell'interessato relativa all'anzianità contributiva maturata o che maturerà alla data richiesta per la risoluzione consensuale del rapporto di lavoro comprensiva di eventuali ricongiunzioni, riscatti e servizio militare.

**8.** La revoca della domanda è ammessa, in deroga al principio di cui al punto 7), qualora:

- intervengano, a livello nazionale, modifiche della normativa in materia previdenziale tali da incidere negativamente sull'entità del trattamento pensionistico Individuale;

- l'amministrazione, per esigenze organizzative può **non accettare o differire** il termine di cessazione del rapporto rispetto a quello chiesto dall'interessato in considerazione delle esigenze organizzative dell'ente.

In nessun caso la revoca è consentita dopo la cessazione dal servizio del dirigente.

**9.** L'Amministrazione si riserva la facoltà di scaglionare le risoluzioni dei rapporti di lavoro di cui trattasi, in considerazione delle esigenze organizzative dell'ente e, pertanto, le domande pervenute nei termini, saranno a tal fine ordinate in una graduatoria.

- 10.** La graduatoria dei richiedenti, in via prioritaria per i responsabili di struttura complessa, differenziata per:
- a) Professionali, Tecnici e Amministrativi;
  - b) Medici, Veterinari e Laureati ruolo sanitario,
- sarà formata sulla base del numero di anni in qualità di responsabile di U.O.C. o struttura, dell'età anagrafica, dando la priorità ai dirigenti più anziani e, a parità di età, dando precedenza a coloro che hanno maturato una minore anzianità contributiva.
- 11.** La graduatoria e l'importo dell'indennità da liquidare sono approvate con provvedimento della Direzione Aziendale.
- 12.** L'indennità supplementare, ai sensi dell'articolo 22 del CCNL, verrà calcolata sulla base dell'età anagrafica o dell'anzianità contributiva possedute all'atto della cessazione effettiva del rapporto di lavoro, e determinata moltiplicando il valore della retribuzione mensile, prevista dai contratti collettivi vigenti all'atto della risoluzione, per i valori della tabella allegata all'accordo di concertazione.
- 13.** La retribuzione mensile lorda da prendere a riferimento per il calcolo di cui al punto precedente è costituita da stipendio tabellare, retribuzione individuale di anzianità, assegni personali, rapporto esclusivo, dell'indennità di incarico di struttura complessa e di dipartimento ove spettanti, nonché della retribuzione di posizione complessiva in atto ( minimo contrattuale e variabile aziendale).
- 14.** L'indennità supplementare sarà corrisposta in tre rate, la prima rata nella misura del 40% dell'indennità spettante entro il secondo mese dalla data di risoluzione consensuale, il restante 60% in due rate uguali allo scadere del 6° e 12° mese dalla data della 1° rata.
- 15.** Non si applica all'istituto della risoluzione consensuale di cui all'art. 22 del C.C.N.L. la disciplina del preavviso.
- 16.** Sono risolti automaticamente, con la risoluzione del rapporto di lavoro, i contratti di incarico dirigenziale del dirigente.
- 17.** I dirigenti che chiedono la risoluzione consensuale debbono fruire le ferie maturate, sia quelle relative all'anno in corso sia quelle pregresse, entro la data di cessazione del rapporto di lavoro.
- 18.** le eventuali ferie residue, in ossequio alle vigenti disposizioni legislative e contrattuali, saranno monetizzate con rateizzazione pari a quella prevista per il riconoscimento dell'indennità supplementare.
- 19.** I dirigenti, che hanno usufruito della risoluzione consensuale ai sensi dell'art. 22 del C. C. N. L., non possono essere in nessun caso riammessi in servizio in presenza di posti vacanti.
- 20.** Ai dirigenti che usufruiscono della risoluzione ai sensi dell'art. 22 del C.C.N.L. non possono essere conferiti incarichi di **consulenza, collaborazione, studio e ricerca** da parte della ASREM per un periodo di almeno cinque anni dalla data di risoluzione del rapporto di lavoro, ai sensi dell'art. 25, comma 1, della legge 23 dicembre 1994 n. 724.
- 21.** Per tutto quanto non previsto nel presente avviso si fa riferimento all'art. 22 del C.C.N.L. dell'Area della Dirigenza e a quanto prevede l'Accordo di concertazione citato in premessa.